



CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N° 26/2016 APPROVATA IN DATA 24/11/2016

“Convenzione con il Tribunale di Asti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e di messa alla prova - Approvazione documento”

L'anno duemilasedici, addì 24 del mese di Novembre, nella sala Presidenza del Comitato C.R.I. di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

composto dai Signori

CARICA	NOMINATIVO	Presente	Assente
PRESIDENTE	Manuele ANDREOTTI	X	
CONSIGLIERE	Giorgio BIANCO	X	
CONSIGLIERE	Laura LAMPIANO	X	
CONSIGLIERE	Stefano ESPOSITO	X	
CONSIGLIERE GIOVANE	Sabrina BERNARDI	X	

- **VISTO** che dal 01/01/2014 la Croce Rossa Italiana ha assunto una nuova veste giuridica costituendosi in Associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 1bis del D. Lgs 178/2012 e s.m.i. ed è parte integrante dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;
- **VISTO** lo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa approvato e depositato il 29/12/2015 (repertorio 3132 – raccolta 2134 – registrato il 04/01/2016 nr. 50/IT) e dello Statuto del Comitato Locale C.R.I. Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia, approvato e depositato il 29/11/2014 (nr. 36360 REP/ nr. 18144 FASC), in conformità al D.Lgs 178/2012 con le competenze previste dal previgente D.P.R. 97/2005;
- **VISTA** la Legge 383/2000 relativa alla “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociali”;
- **VISTO** che a norma dell'art 54 del D.Lgs. 274/2000 e s.m.i. il Giudice, può applicare, su richiesta dell'imputato, e, nelle ipotesi previste dall'art 52 e 55 del D.Lgs. 274/2000, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso Stato, le Regioni, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- **VISTO** che l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs. 274/2000 e le relative convenzioni;
- **VISTO** che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

- **VISTO** che l'art. 224 bis del D.Lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102 e s.m.i., prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- **VISTO** che l'art. 186 comma 9 bis del D.Lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120 e s.m.i., prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- **VISTO** che il citato D.M. 26/03/2001 prevede, inoltre, che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di una convenzione da stipulare con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno all'Amministrazione, e che nella convenzione sono indicate specificatamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità oltre ad essere individuati i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato impartendo a quest'ultimo le relative istruzioni;
- **VISTO** che l'effettuazione di tali progetti sia di indubbia utilità per la collettività, tanto per i contenuti educativi che propugna, quanto per il possibile supporto che offre alla gestione di alcuni servizi associativi;
- **RITENUTO**, pertanto, di rinnovare con il Tribunale di Asti per anni 3, la stipula di apposita convenzione per l'accoglimento nel Comitato della Croce Rossa Italiana di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia di nr. 04 lavoratori ammessi contemporaneamente alla pena sostitutiva di pubblica utilità al fine di consentire al Giudice di comminare la sanzione alternativa del lavoro di pubblica utilità;
- **DATO ATTO** che è fatto divieto retribuire in qualsiasi modo la prestazione lavorativa per pubblica utilità e che l'Associazione deve provvedere a prestare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali nonché riguardo le responsabilità civili verso terzi;
- **RITENUTO** per tutto quanto riportato in narrativa, di proporre l'approvazione dello schema di convenzione, composto di n. 08 articoli, allegato al presente atto;
- **RISCONTRATO** che trattasi di rinnovo di convenzione già stipulata nel 2014;
- **TENUTO CONTO** dell'approvazione dei presenti espressa per alzata di mano:

NOME	COGNOME	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
PRESIDENTE	Manuele ANDREOTTI	X		
CONSIGLIERE	Giorgio BIANCO	X		
CONSIGLIERE	Laura LAMPIANO	X		
CONSIGLIERE	Stefano ESPOSITO	X		
CONSIGLIERE GIOVANE	Sabrina BERNARDI	X		

con	VOTANTI	N°	5
di cui	FAVOREVOLI	N°	5
	CONTRARI	N°	=
	ASTENUTI	N°	=

DELIBERA

- **DI APPROVARE** nei termini in esso contenuti, il documento convenzionale, che allegato alla presente viene a costituirne parte integrante, tra il Tribunale di Asti e la Croce Rossa Italiana, per lo svolgimento delle attività descritte nella parte narrativa del provvedimento;
- **DI DARE ATTO** che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte dei soggetti interessati al provvedimento di cui trattasi è gratuito e non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro con l'Associazione, il cui unico onere sarà quello relativo alle spese per l'assicurazione degli stessi contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi (art. 2 comma 3 D.M. 26/03/2001);

- **DI DARE ATTO** che la durata della convenzione è di anni 03, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente all'albo del Comitato C.R.I..

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE

IL CONSIGLIERE

IL CONSIGLIERE

IL CONSIGLIERE GIOVANE
